



DELIBERA n. 82

del 3 marzo 2025

Fascicolo Anac n. 3221/2024

Oggetto: Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico del Comune di (...) (C.I.G.) e affidamenti in somma urgenza per l'eliminazione di situazioni di pericolo e ripristino viabilità a seguito di danni derivanti da eventi meteorologici.

Riferimenti normativi

Artt. 31, 101, 102 e 111 d.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

D.M. n. 49 del 7 marzo 2018

Parole chiave

Ruolo e compiti del responsabile del procedimento e del direttore dell'esecuzione - Controlli in fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

Massima

Le verifiche in corso di esecuzione sono finalizzate all'accertamento del rispetto, da parte dell'appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal contratto stesso.

In base, infatti, a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 31, 101 e 102 del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 16, 18 e 26 del D.M. n. 49 del 7.3.2018 (norma di riferimento in punto di coordinamento – direzione – controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto), occorre sempre verificare nelle forme dovute e comprovare nel dettaglio che le attività e le prestazioni rese dall'O.E. siano eseguite in conformità al contratto cui ci si riferisce.

VISTO

l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

VISTO

il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, *pro tempore* applicabile, adottato con delibera n. 803 del 4 luglio 2018, pubblicato in G.U.R.I. Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2018, integrato con le modifiche introdotte con la Delibera n. 654 del 22 settembre 2021;



VISTA

la relazione dell'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture

Premessa

Con nota acquisita al protocollo ANAC n. 76143 del 2.7.2024, è pervenuto all'Autorità un esposto con il quale sono state segnalate presunte criticità riferibili agli aspetti esecutivi discendenti dall'affidamento del "*Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico del Comune di (...)*" - C.I.G. (...). Segnatamente, dall'esposto pervenuto emergevano questioni connesse essenzialmente alla non adeguata predisposizione e rilascio del piano annuale degli interventi da parte dell'impresa, contemplato dal Capitolato d'oneri dell'appalto, con conseguenti derivanti problematiche relative alla potatura delle alberature e all'irrigazione previste che, ove confermate, avrebbero evidenziato anomalie e criticità correlabili anche alle iniziative di sorveglianza e controllo operate dalla S.A. nella fase di esecuzione del contratto.

In relazione a ciò, al fine di acquisire informazioni utili per valutare la sussistenza di effettivi margini di intervento, il competente Ufficio dell'Autorità ha formalizzato, nei confronti del Comune di (...), con nota prot. n. 86928 del 23.7.2024, una specifica richiesta di documenti e informazioni utili, ai sensi dell'art. 213 comma 12 del d. lgs. 50/2016.

Con tale nota, acquisita al protocollo comunale con il n. 37522 del 23.7.2024, è stato chiesto al R.U.P., tra l'altro, di chiarire gli aspetti relativi al rilascio del piano degli interventi da parte dell'O.E. aggiudicatario, della relativa verifica periodica e dei controlli amministrativo-contabili eseguiti, nonché di descrivere le concrete modalità di verifica, in termini quantitativo/qualitativi, delle prestazioni rese dall'appaltatore, e "*comprovare, mediante la trasmissione di tutti i processi verbali redatti, lo svolgimento dei controlli in fase di esecuzione finalizzati alle verifiche di conformità previste dal capitolato di gara e dalle norme di riferimento*".

Nel termine assegnato è pervenuta dall'Amministrazione comunale la nota n. 45749 del 5.9.2024, acquisita in pari data al protocollo dell'Autorità con il n. 102067. Tale nota, estremamente sintetica, informava di un ritardo iniziale nello svolgimento dell'attività ordinaria prevista dal contratto di servizi in seguito agli eventi atmosferici straordinari verificatisi nel mese di novembre 2023, poco dopo l'inizio del contratto stesso ed indicava lo svolgimento di verifiche tramite l'effettuazione di sopralluoghi settimanali, informando dell'intervenuta applicazione di penali nei confronti dell'O.E. affidatario, nei mesi di giugno e luglio 2024. Tuttavia, con tale nota non veniva trasmessa la richiesta documentazione comprovante i controlli dichiaratamente effettuati dall'Amministrazione comunale.

A fronte di ciò, l'Ufficio, ritenendo sussistere i presupposti per il formale avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 213 del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 13 e seguenti del Regolamento di vigilanza contratti pubblici, ha formalizzato la nota prot. 110104 del 24.9.2024 di avvio del procedimento istruttorio, acquisita in pari data al protocollo comunale con il n. 49713. Con tale lettera, volta anche all'acquisizione di ulteriori elementi informativo-documentali di utilità, si ribadiva la necessità di ricevere i processi verbali relativi ai controlli effettivamente svolti, da cui si evincessero, per il servizio in questione, gli accertamenti quantitativi e qualitativi svolti sulle prestazioni e sugli adempimenti stabiliti in sede contrattuale, nonché di avere chiarimenti circa gli aspetti relativi al piano degli interventi, con richiesta di documentare l'avvenuto invio dello stesso da parte dell'O.E., e quelli relativi all'esecuzione degli interventi migliorativi, con richiesta di indicare quelli offerti dall'O.E. in sede di gara.

A riscontro dell'avvio del procedimento, in data 23.10.2024, sono pervenute due P.E.C. da parte dell'Amministrazione comunale, distinte con i prott. n. 55557/2024 e 55559/2024, che sono state rispettivamente acquisite, in pari data, al protocollo Anac con i nn. 123208 e 123217. In tali riscontri è stata asserita l'esecuzione di costanti controlli svolti sul servizio, senza tuttavia allegare alcun verbale ma solo talune comunicazioni operative, ribadendo che gli interventi erano oggetto di programmazione settimanale e trasmettendo in allegato, in relazione agli interventi migliorativi, due V.T.A. (*Visual Tree assessment*)¹ eseguite da un dottore forestale. Tali documenti risultavano tuttavia afferire alla delibera



comunale n. 347/2023 con cui era stato disposto l'affidamento in somma urgenza del servizio di rimozione di alberature e tronchi caduti, l'esecuzione delle valutazioni di stabilità delle alberature presenti su taluni viali della città e lavori di ripristino dei marciapiedi, inconferente con l'appalto oggetto di vigilanza.

¹ Metodologia di valutazione della stabilità delle alberature.

In relazione a ciò, valutati i profili di ambiguità relativi alla commistione degli interventi migliorativi pure previsti nel contratto in essere con quelli riferiti all'affidamento in somma urgenza suddetto, il competente Ufficio ha ritenuto di estendere il procedimento istruttorio, mediante l'invio della nota prot. 125808 del 28.10.2024, anche all'affidamento in somma urgenza di cui alla delibera dell'Amministrazione comunale n. 347/2023. Con tale missiva è stato chiesto di colmare le carenze documentali relative al piano degli interventi e dell'offerta tecnica presentata dall'O.E. per il servizio di manutenzione del verde, nonché avere ulteriori informazioni, con supporto documentale, in relazione agli affidamenti in somma urgenza di cui alla richiamata delibera.

A riscontro della suddetta nota, in data 7.11.2024, sono pervenuti tre messaggi via PEC da parte del comune di (...), distinti con i prott. n. 58305/2024, 58279/2024 e 58288/2024, che sono stati rispettivamente acquisiti, in pari data, al protocollo Anac con i nn. 130177, 130206 e 130211. Con tali riscontri l'Amministrazione comunale ha affermato, non in stretta aderenza con le richieste avanzate, che l'O.E. produce settimanalmente un piano degli interventi "di dettaglio" e che in data 16.09.2024 era stato prodotto il piano degli interventi "autunno-inverno", ha fornito indicazioni sulle migliorie al contratto in esame, affermando che erano state realizzate tutte le 30 V.T.A. offerte in sede di gara, e confermato che quelle precedentemente fatte conoscere rientravano nell'offerta migliorativa; con ciò, precisando che risultavano svolte ulteriori 73 V.T.A. dal medesimo professionista in relazione agli affidamenti di servizi in somma urgenza, divenuti oggetto di istruttoria. In relazione, invece, alle attività svolte dall'O.E. tra il periodo di inizio contratto (2.11.2023) e l'evento che ha causato la necessità di intervenire in urgenza (22.11.2023) è stato affermato, senza alcuna comprova documentale, che *"l'O.E. ha svolto le normali manutenzioni previste nel contratto (tagli erba, siepi, ecc.)"*.

A fronte di quanto sopra riepilogato, esaminata l'integrale documentazione acquisita in relazione alla fattispecie di che trattasi, risulta emergere quanto segue.

Fatto

Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico

Con determinazione n. 282 del 19.4.2023 – poi modificata con la determinazione n. 467 del 15.6.2023 – è stata indetta, una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'appalto del *"Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico del Comune di (...)"* (CIG (...)), per la durata di due anni, per un importo a base di gara pari ad € 795.600,00, ed un importo complessivo dell'appalto, pari ad € 1.392.300,00 (comprensivo di opzioni, tra cui la possibilità di rinnovo del servizio per un ulteriore anno). Per lo svolgimento della gara è stata data delega alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Lucca. Con il medesimo provvedimento è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento.

Con determinazione n. 795 del 28.9.2023, all'esito della gara esperita, veniva stabilito di affidare definitivamente il servizio all'O.E. aggiudicatario, a fronte di un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 25,79% e un punteggio complessivo di 87,15/100 ed in seguito al positivo esito della verifica dell'anomalia dell'offerta, ritenuta dal R.U.P. congrua e sostenibile. Nella stessa determinazione è stato anche precisato *"che ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale l'importo della manutenzione straordinaria potrà essere incrementato di una somma pari al prodotto del ribasso*



percentuale offerto dall'appaltatore moltiplicato per l'imponibile a base di gara", e quindi è stata rideterminata, incrementandola, la voce "manutenzione straordinaria ed interventi migliorativi", che è passata da un importo di € 20.000,00 ad un importo di € 221.162,00.

Con determinazione n. 909 del 2.11.2023 è stato nominato il direttore dell'esecuzione del contratto, tra i dipendenti di altra amministrazione comunale, con l'indicazione dell'importo spettante per lo svolgimento dell'incarico. Nella medesima data è stata disposta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Il contratto è stato stipulato in data 5 dicembre 2023, con repertorio n. 5104.

Per quel che concerne la *lex specialis*, in relazione agli aspetti più strettamente riferiti all'esecuzione del contratto di interesse nell'ambito del procedimento istruttorio avviato, il capitolato di gara, approvato con la determinazione di indizione della medesima procedura, definisce, tra l'altro, all'art. 15, le modalità di pagamento del corrispettivo, distinguendo la parte a canone a riconoscimento della gestione tecnica, della manutenzione ordinaria e del pronto intervento a tutela della pubblica incolumità, dalla parte retribuita a misura relativa agli interventi di manutenzione straordinaria e agli interventi migliorativi. I successivi artt. 16, 17 e 18 del medesimo Capitolato dettagliano gli interventi a canone e l'art. 19, quelli *extra-* canone.

In particolare l'art. 16.1 prevede il Piano degli interventi, stabilendo che *"Rientra nella gestione tecnica e quindi nel canone periodico la redazione a cura dell'Appaltatore di un Piano degli Interventi, diversificato tra verde verticale e verde orizzontale, con indicati i periodi di esecuzione delle varie prestazioni, il quale dovrà essere concordato con il DEC e presentato dall'Appaltatore almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio e, per gli anni successivi, almeno 15 giorni prima di ogni scadenza annuale"*. Prevedendo altresì che, *"Il piano annuale, dovrà essere verificato mensilmente con il DEC in sede di riunione del tavolo tecnico dove si andrà a valutare lo stato di avanzamento dei lavori e a verificare in contraddittorio i lavori completati. Tale verifica assume la consistenza di collaudo in corso d'opera ed è atto d'obbligo per la corresponsione del canone"*. Inoltre, viene previsto l'abbinamento necessario con il cronoprogramma (di cui all'art. 14 del C.S.A.) che deve essere *"composto per sezioni diversificate (verde verticale, verde orizzontale, classe di verde "verde nel traffico" "verde e spazio urbano" "verde territoriale", manutenzione ordinaria e straordinaria) da eseguire nel corso del mese, con riferimenti ai codici aerea e ai codici alberi qualora sia intervento operato sul piano arboreo e riportare in chiaro la squadra di lavoro assegnataria dell'intervento e competente come attrezzature e qualificazione della manodopera per la tipologia di verde assegnata"*. Ulteriormente, lo stesso art. 16.1 stabilisce che nel piano degli interventi devono essere ben esplicitati i seguenti piani tematici, quali: il piano di potatura annuale, il piano annuale degli abbattimenti, il piano annuale di sostituzione di alberi adulti, il piano annuale di sostituzione dei giovani alberi secchi, il piano di sfalcio dei prati con tecnica di biotriturazione in sito (*mulching*), il piano di sfalcio con taglio e raccolta della risulta, il piano delle fioriture (secondo quanto offerto in fase di gara) e il piano di raccolta degli scarti vegetali e di distribuzione del biotriturato.

Invece, in relazione agli interventi di pronto intervento, rientranti nei servizi a canone, l'art. 18 prevede la garanzia di un servizio di reperibilità h 24, 7 giorni su 7 e che il *"responsabile del servizio si dovrà attivare in modo da organizzare in tempi brevi (entro le tempistiche indicate nell'offerta in fase di gara) le attività necessarie al ripristino della problematica"* precisando che rientrano nel canone periodico le seguenti attività: l'abbattimento degli alberi a rischio imminente di caduta, il taglio dei rami parzialmente spezzati o comunque a rischio imminente di caduta e la rimozione di alberi o rami caduti su area pubblica.

Per le operazioni *extra* canone, viene invece indicato che gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli migliorativi – da non confondersi con gli interventi migliorativi offerti in sede di gara dall'O.E. aggiudicatario – *"non saranno predeterminati nel numero, bensì definiti secondo la programmazione periodica elaborata dall'appaltatore ed approvata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto"*.

Inoltre, lo stesso capitolato speciale d'appalto regola: la formazione e retribuzione del personale impiegato nell'appalto (art. 20), la rappresentanza tecnica minima dell'impresa (art. 22), la figura del Responsabile del servizio e dei propri doveri (art. 23), i requisiti del personale operativo e delle attrezzature impiegate (artt. 24 e 25), le specifiche tecniche dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale (art. 28), gli obblighi e le responsabilità a carico dell'appaltatore (artt. 29 e 30). Invece, l'art. 37 specifica la determinazione dei corrispettivi e il relativo pagamento,



mentre l'art. 39 prevede le modalità di pagamento dei corrispettivi, precisando che lo stesso avviene *“previa verifica della regolarità di tutte le prestazioni comunque svolte o concluse nel trimestre precedente”*.

Gli ambiti relativi alle verifiche di conformità in corso di esecuzione sono previsti dall'art. 45 del Capitolato speciale, mentre l'art. 49 individua le penali e la riduzione del compenso pattuito per l'eventuale minore prestazione fornita, codificando 14 possibili violazioni e la relativa sanzione, tra cui il *“ritardo nell'elaborazione e presentazione del Programma degli interventi di manutenzione”*.

In relazione alle previsioni del richiamato art. 49, con la documentazione trasmessa dall'Amministrazione comunale, viene attestato che:

- con una nota datata 29.5.2024, priva di protocollo nella versione fornita all'Autorità ma firmata digitalmente dal R.U.P. in pari data, è stata contestata all'O.E. la mancata trasmissione del piano degli interventi, è stato dato un termine di 20 giorni per la redazione dello stesso ed è stato comunicato che, in difetto, si sarebbe provveduto all'applicazione delle *“penali giornaliere”*. Non è stata, tuttavia, fornita ulteriore informazione sulla questione e sull'effettiva applicazione delle penali;
- con una nota 20.6.2024, priva di protocollo² nella versione fornita all'Autorità ma firmata digitalmente dal R.U.P. in pari data, è stato comunicato all'O.E. che sarebbero state applicate penali per: *“cattiva qualità del servizio reso [...], stato di incuria di più di tre parchi o aree verdi in contemporanea (erba di altezza superiore a 15 cm, mancata rimozione ceppie) [...], impiego di personale in numero inferiore o con titoli diversi da quello offerto in sede di gara [...], ritardo nell'esecuzione interventi migliorativi [...], mancata esecuzione dei trattamenti fitosanitari [...], irrigazione insufficiente o effettuata in modalità/orari non conformi al consentito [...], insufficienti precauzioni nell'esecuzione di lavori presso le sedi stradali e sui marciapiedi [...], potatura alberi o siepi con forma o modalità errata [...]”*. Non è stata, tuttavia, fornita evidenza dell'avvenuta effettiva applicazione delle penali corrispondenti, seppur il R.U.P. riferisce, nella nota prot. 45749 del 5.9.2024, che le penali *“sono state applicate”*;
- con una nota datata 16.7.2024, priva di protocollo³ nella versione fornita all'Autorità ma firmata digitalmente dal R.U.P. in data 19.7.2024, è stato comunicato all'O.E. che sarebbero state applicate penali per: *“cattiva qualità del servizio reso [...], stato di incuria di più di tre parchi o aree verdi in contemporanea (erba di altezza superiore a 15 cm) [...], impiego di personale in numero inferiore o con titoli diversi da quello offerto in sede di gara [...], mancata esecuzione dei trattamenti fitosanitari [...], irrigazione insufficiente o effettuata in modalità/orari non conformi al consentito [...], insufficienti precauzioni nell'esecuzione di lavori presso le sedi stradali e sui marciapiedi [...]”*. Non è stata, tuttavia, fornita evidenza dell'avvenuta effettiva applicazione delle penali corrispondenti, seppur il R.U.P. riferisce, nella nota prot. 45749 del 5.9.2024, che le penali *“sono state applicate”*.

² Secondo quanto riferito nella relazione del R.U.P. prot. 45749 del 5.9.2024, tale comunicazione è stata inviata con PEC del 20.6.2024 prot. 31972.

³ Secondo quanto riferito nella relazione del R.U.P. prot. 45749 del 5.9.2024, tale comunicazione è stata inviata con PEC del 19.7.2024 prot. 369112.

Invece, in relazione all'andamento del servizio, il R.U.P. ha informato:

- con nota prot. 45749 del 5.9.2024, che il servizio ha subito un rallentamento, fino alla fine dell'anno 2023, *“dell'attività ordinaria prevista dal capitolato e dal contratto”* in seguito alle conseguenze degli *“eventi atmosferici del novembre 2023”*. Successivamente, nel periodo tra gennaio 2024 e maggio 2024, nonostante la redazione di *“una programmazione settimanale dei servizi?”* vi sono state *“frequenti interferenze da parte di alcuni componenti l'Amm.ne Comunale, che con tale modus operandi vanificavano la programmazione creando quindi confusione nella gestione del servizio e una conseguente cattiva qualità dello stesso”*. E che dopo l'applicazione delle penali del giugno e luglio 2024 ed una *“riorganizzazione funzionale del personale da parte della Ditta”* è stato riscontrato un miglioramento del servizio;
- con nota prot. 55557 del 23.10.2024, che sono state realizzate, in relazione agli interventi migliorativi, *“l'installazione di*



fioriture stagionali nel periodo primavera/estate [...] le V.T.A. e [...] l'abbattimento di numerose essenze arboree ai fini della prioritaria tutela della pubblica e privata incolumità". Le V.T.A. realizzate sono quantificate nel n. di 30. Nonché è stato reso noto che, a partire dal mese di settembre 2024, è stato "introdotto un sistema di ottimizzazione del procedimento, consistente nella collaborazione con risorsa comunale per la verifica quotidiana della presenza ed operatività del personale dell'O.E. [...]"

Nelle diverse comunicazioni il R.U.P. ed il D.E.C. dichiarano che vengono svolti "controlli costanti" ritenendo che "la tipologia di servizio di manutenzione del verde, per la sua dinamicità e a volte imprevedibilità, rende necessaria la celerità delle comunicazioni, celerità che si ottiene [...] per le vie brevi", anche in sede di incontri settimanali, e che per tale motivo sono presenti "pochi verbali scritti". Inoltre, viene indicato che la pianificazione degli interventi avviene su base settimanale e che dal mese di giugno 2024 "viene inviato anche un piano mensile delle lavorazioni in maniera tale da poter garantire un controllo più a lungo termine". Inoltre, con l'ultima nota trasmessa, l'Amministrazione comunale ha inviato il "piano degli interventi autunno-inverno", redatto in data 16 settembre 2024 dall'appaltatore. Tale piano, denominato dall'O.E. come "programma lavori autunno-inverno 2024/2025", trasmesso per mail ordinaria al R.U.P., al D.E.C. e ad altro soggetto dell'Amministrazione comunale, si articola in un elenco puntato di 4 attività, come di seguito riportato:

- "intervento taglio cigli stradali con trattore e trinca dal 18/09/2024";
- "potature siepi e smaltimento materiale di risulta 1 squadra di 3 persone dal 14/10/2024";
- "potature alberature (tigli, platani, etc) 1 squadra con piattaforma dal 18/11/2024";
- "trattamenti fitosanitari febbraio 2025".

Affidamenti in somma urgenza ai sensi dell'art. 140 comma 4 del d. lgs. 36/2023

Pochi giorni dopo l'avvio del servizio di manutenzione del verde, sopra descritto, ed in seguito agli intensi fenomeni meteorologici del 22.11.2023 che hanno causato la caduta di alberi e rami, è stato effettuato un affidamento in somma urgenza di due servizi (potature e verifica stabilità delle alberature) ed un lavoro (rifacimento marciapiedi). In particolare, con verbale di somma urgenza del 22.11.2023 — fornito all'Autorità privo degli estremi di protocollo e firmato in modalità autografa — il medesimo R.U.P. del servizio di manutenzione del verde, dichiarando il ricorrere delle circostanze di somma urgenza, ha disposto, ai sensi dell'art. 140 comma 1 del d. lgs. 36/2023, "l'immediata esecuzione dei lavori e di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità" in relazione agli eventi meteorologici che hanno "causato la caduta di alberature in varie zone del Comune di (...) e in particolare su viale (...) dove sono cadute, per sradicamento, alcune piante di pino domestico (*pinus pinea*) sulla pubblica via rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e della squadra reperibile dell'appalto di manutenzione del verde pubblico i quali hanno eseguito nell'immediato le prime operazioni di sgombero della strada dai tronchi e dai rami presenti". Nello stesso verbale è stata, inoltre, data evidenza che, "Ulteriori alberature sono state abbattute dal vento nel parco della biblioteca in via (...), all'interno della (...), su (...) e in altre strade e parchi cittadini" e che vi era un'ordinanza del Sindaco per la chiusura temporanea di "(...)".

Con il richiamato verbale di somma urgenza è stata dunque attestata la "sussistenza delle circostanze che hanno portato alla dichiarazione di somma urgenza e che non consentono alcun indugio nell'esecuzione degli interventi necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità", ed è stato precisato che "Le cause che hanno provocato lo stato di somma urgenza sono le seguenti: vento forte che ha provocato la caduta di alcune piante di pino".

È stato quindi disposto, con il medesimo verbale, di affidare:

1. all'O.E. già affidatario del servizio di manutenzione del verde, "l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dell'area mediante valutazioni sulla stabilità delle alberature, l'abbattimento delle piante di pino ritenute a rischio caduta e la rimozione dei tronchi e dei rami presenti sulla viabilità e sui marciapiedi", per un importo stimato approssimativo di euro 42.000,00;



2. ad un professionista Dottore Forestale — il cui nominativo è coincidente con il Responsabile tecnico del Servizio, indicato dall'O.E. affidatario del medesimo servizio di manutenzione nell'ambito della propria offerta tecnica — *“l'esecuzione delle valutazioni di stabilità delle piante di pino presenti su viale (...)”*, per un importo stimato approssimativo di euro 5.000,00 e ad altro O.E.;
3. i lavori di natura più propriamente edilizia per il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi danneggiati, ad altro O.E., per un importo di euro 27.000,00.

Gli importi indicati nel verbale, come precisato nello stesso, venivano ritenuti presunti con riserva di compilare successivamente a norma di legge la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi e la successiva approvazione.

Successivamente, in data 27.11.2023, è stata redatta la perizia giustificativa dei servizi da eseguire in somma urgenza - fornita all'Autorità priva degli estremi di protocollo e firmata in modalità autografa - comprensiva di quadro economico complessivo degli interventi con la quale venivano confermate le somme precedentemente ipotizzate. In tale perizia vengono indicati come allegati, i computi metrici degli interventi e le stime delle prestazioni, documenti tuttavia non prodotti nell'ambito dell'attività istruttoria. Risulta invece annessa la documentazione fotografica riportante talune alberature cadute, descritte come quelle presenti in: (...).

Nel successivo mese di dicembre 2023, la Giunta comunale, con deliberazione n. 347 del 7.12.2023, ha preso atto del verbale di somma urgenza redatto, della perizia giustificativa e del quadro economico degli interventi.

In relazione a tali affidamenti avvenuti mediante l'istituto derogatorio della somma urgenza il R.U.P. e il D.E.C. specificano, nell'ambito della nota prot. 58279 del 7.11.2024 inviata all'Autorità senza ulteriore supporto documentale, che *“per quanto riguarda la perizia di somma urgenza redatta a seguito degli eventi calamitosi di novembre 2023 è stata considerata prioritaria la tutela della pubblica e privata incolumità e gli interventi sono consistiti, con l'ausilio di squadre aggiuntive, nella rimozione delle alberature cadute e nell'abbattimento delle alberature ritenute pericolose da parte dell'agronomo, senza inserire in perizia alcun altro tipo di intervento oggetto del contratto principale”*. V.T.A. redatte dal professionista in relazione all'offerta migliorativa del servizio di manutenzione del verde e in relazione all'affidamento in somma urgenza.

Il R.U.P. e il D.E.C. riferiscono, con la richiamata nota del 7.11.2024, che complessivamente sono state redatte dal medesimo “professionista agronomo” un totale di 103 V.T.A., di cui 30 nell'ambito dell'offerta migliorativa del servizio di manutenzione del verde e le rimanenti 73, nell'ambito dell'affidamento in somma urgenza in questione. Complessivamente sono tuttavia state documentate all'Autorità solo le n. 8 V.T.A. sottoelencate, tutte prive di protocollo e/o estremi di registrazione, con firma autografa del professionista redattore, relative a:

1. n. 3 alberature poste a dimora in Viale (...) fronte (...) (sopralluogo “gennaio 2024”). In tale relazione valutativa viene riportato nella premessa che il Comune di (...) è il committente e viene espressamente richiamata la delibera n. 347 del 7.12.2023 relativa all'affidamento in somma urgenza. Il R.U.P. e il D.E.C. hanno tuttavia confermato, senza ulteriori spiegazioni e/o fornendo elementi a comprova, che tale V.T.A. rientra tra quelle oggetto dell'offerta migliorativa relativa al servizio di manutenzione del verde e non è riferibile all'affidamento in somma urgenza;
2. n. 28 alberature poste a dimora in Via (...) (sopralluogo “gennaio 2024”). Anche in tale relazione valutativa viene riportato nella premessa che il committente è il Comune (...) e viene espressamente richiamata la delibera n. 347 del 7.12.2023 relativa all'affidamento in somma urgenza. Il R.U.P. e il D.E.C. hanno, anche in relazione a tale elaborato, confermato, senza ulteriori spiegazioni, che anche tale V.T.A. rientra tra quelle oggetto dell'offerta migliorativa relativa al servizio di manutenzione del verde e non nell'affidamento in somma urgenza;
3. n. 21 alberature presenti all'interno del Parco (...) (sopralluogo “30 novembre 2023”). Anche in tale relazione il comune di (...) è indicato nella qualità di committente, viene richiamata la delibera n. 347 del 7.12.2023 e viene



esplicitato che l'attività viene condotta per conto di un terzo O.E. (diverso quindi da quello gestore del servizio di manutenzione e affidatario dell'intervento di S.U.);

4. n. 1 alberatura presente all'interno del Parco (...) (sopralluogo "gennaio 2024"). In tale relazione valutativa viene riportato nella premessa che il Comune di (...) è il committente e viene richiamata la delibera n. 347/2023;
5. n. 11 alberature presente all'interno del Parco di (...) (sopralluogo "gennaio 2024"). Anche in tale elaborato viene riportato nella premessa che il Comune di (...) è il committente e viene richiamata la delibera n. 347/2023;
6. n. 5 alberature poste a dimora in Via (...) fronte civico 10/12 (sopralluogo "gennaio 2024"). Anche in tale elaborato viene riportato nella premessa che il Comune di (...) è il committente e viene richiamata la delibera n. 347/2023;
7. n. 8 alberature poste a dimora in Viale (...). (sopralluogo "gennaio 2024"). Anche in tale elaborato viene riportato nella premessa che il Comune di (...) è il committente e viene richiamata la delibera n. 347/2023;
8. n. 4 alberature poste a dimora in Viale (...) (sopralluogo "23 novembre 2023"). In tale relazione valutativa viene riportato nella premessa che il committente è l'O.E. gestore del servizio di manutenzione e viene esplicitato che l'attività viene condotta per conto di un terzo O.E. (lo stesso di cui al surrichiamato punto 3).

Per le V.T.A. sopra indicate con i nn. da 3 a 8 non viene precisato se sono afferenti all'offerta migliorativa del servizio di manutenzione, come nei casi delle V.T.A. indicate ai nn. 1 e 2, ovvero se sono riferite all'affidamento in somma urgenza. Si potrebbe ritenere che, ove è richiamata la delibera 347/2023, ci si riferisca a V.T.A. redatte in relazione all'affidamento in somma urgenza, seppur tale ipotesi non appare confermata dalle evidenze di cui ai punti 1 e 2, e invece nell'altro caso (punto 8) ci si riferisce ad una V.T.A. redatta quale miglioria del servizio di manutenzione del verde. Si deve, inoltre, osservare che in relazione alla V.T.A. redatta sulle alberature presenti all'interno del Parco (...) (di cui al punto 3), il richiamo alla delibera citata e la presenza di un terzo operatore economico per conto del quale viene effettuata la prestazione, che risulta diverso dagli affidatari dei servizi oggetto di istruttoria, non appare comprensibile.

Diritto

L'esame istruttorio degli atti relativi agli affidamenti in oggetto - reso non agevole dai non sempre esaustivi riscontri della S.A. - ha consentito di apprezzare carenze significative in relazione ai controlli effettuati dai competenti soggetti dell'Amministrazione durante la fase esecutiva dei contratti, il mancato rispetto in taluni casi della *lex specialis* e notevoli approssimazioni e carenze nell'approntamento e nella gestione dell'affidamento in somma urgenza disposto con verbale del 22.11.2023 dalla stessa Amministrazione comunale.

Controlli in fase di esecuzione del contratto relativo al Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico

Al fine di meglio inquadrare il profilo considerato e, quindi, l'operato dell'Amministrazione nel suo svolgersi nel corso della fase esecutiva del contratto d'appalto, si ritiene utile richiamare preliminarmente la disciplina dei controlli in corso di esecuzione prevista dalla normativa di riferimento e dai documenti di gara.

Il quadro normativo delineato dal Decreto Legislativo n. 50/2016 attribuisce un ruolo centrale al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nella gestione dei contratti pubblici, in particolare per quanto riguarda i controlli da effettuare durante la fase esecutiva degli appalti. Ai sensi dell'art. 31, il R.U.P. è anche responsabile del monitoraggio e della supervisione durante l'esecuzione del contratto. In particolare, il comma 12 dello stesso articolo stabilisce

L'obbligo di definire preventivamente le modalità organizzative e gestionali necessarie a garantire un controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni.

In aggiunta, l'ANAC ha adottato le Linee guida n. 3, da ultimo aggiornate con deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017, che forniscono indicazioni operative in merito ai compiti e al ruolo del R.U.P. In particolare, al punto 8, vengono delineati i compiti del R.U.P. negli appalti di servizi e forniture, evidenziando come lo stesso, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), deve svolgere attività di controllo e vigilanza durante la fase esecutiva del contratto, al fine di verificare la conformità della prestazione fornita dall'O.E., monitorando costantemente la conformità dei comportamenti assunti dallo stesso nel rispetto degli obblighi assunti in sede contrattuale.

Le funzioni del D.E.C., il cui ruolo è regolato dall'art. 111 del Codice dei Contratti pubblici, sono regolate dalle "Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto", approvate con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018. L'art. 18 di tale Decreto, stabilisce che il D.E.C. svolge attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile, al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite. In particolare, le attività di controllo del D.E.C. si concentrano su diversi aspetti chiave, tra cui:

- la qualità del servizio valutata rispetto agli standard qualitativi stabiliti nel contratto e le eventuali condizioni migliorative indicate nell'offerta tecnica del gestore del servizio;
- l'adeguatezza delle prestazioni rese dall'O.E. e se le stesse soddisfano gli obiettivi prefissati e corrispondono alle aspettative espresse nel contratto;
- il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna, al fine di evitare ritardi o inadempimenti;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte, affinché la stessa sia accurata e conforme agli obblighi contrattuali, fornendo una chiara rappresentazione dello stato di avanzamento del servizio;
- il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice.

Inoltre, è stabilito che il controllo svolto dal D.E.C. deve essere continuo e basato su criteri oggettivi di misurazione della qualità, evitando semplici richiami generici alle *"regole dell'arte"*. Le valutazioni devono infatti fondarsi su parametri misurabili e riscontrabili, al fine di garantire l'efficacia dell'attività di verifica, e gli esiti di queste attività devono essere formalizzati in appositi verbali, che documentano inequivocabilmente gli accertamenti condotti, le eventuali criticità riscontrate e le azioni correttive adottabili/adottate.

L'insieme delle richiamate disposizioni ha l'obiettivo di introdurre un approccio sistematico e strutturato al monitoraggio delle attività esecutive, al fine di assicurare che le prestazioni contrattuali vengano eseguite tempestivamente e in conformità agli standard previsti. In tale ottica il lavoro sinergico svolto dal R.U.P. e dal D.E.C. risulta essenziale per la buona riuscita dell'appalto pubblico, in quanto consente di monitorare adeguatamente tutte le fasi dell'esecuzione, verificando il corretto adempimento degli obblighi normativi e contrattuali da parte dell'esecutore, nonché la qualità complessiva delle prestazioni rese. In tale contesto il R.U.P. svolge essenzialmente un ruolo di coordinamento e supervisione globale, mentre il D.E.C. fornisce il controllo tecnico-operativo necessario per la corretta esecuzione del contratto, con particolare attenzione alla qualità ed ai tempi della prestazione, nonché al rispetto di tutte le specifiche e condizioni contrattuali. La documentazione formalizzata con riferimento alle attività di controllo svolte dai preposti nel corso dell'esecuzione contrattuale, inoltre, assicura la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni, consentendo una gestione più efficace ed efficiente delle eventuali problematiche insorgenti, garantendo al meglio la tutela degli interessi pubblici.



Il capitolato speciale di gara, recepisce, nella fattispecie, all'art. 45, l'importanza dell'attività di controllo, prevedendo che *“le attività di verifica saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto”*, nonché la necessità di verbalizzazione di tale attività, stabilendo che per le *“verifiche e controlli in corso di esecuzione saranno redatti appositi verbali in contraddittorio con il coordinatore di servizio dell'appaltatore, sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti”*.

Nel caso in esame, invece, l'attività posta in essere dal R.U.P. e dal D.E.C. risulta non coerente con quanto prescritto dalla normativa sopra citata e dalla *lex specialis*, che impongono la formalizzazione delle attività di verifica al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni di controllo di competenza. Né sono supportate e condivisibili le considerazioni svolte dall'Amministrazione per cui l'assenza di verbali scritti troverebbe la sua ragione di essere nella necessità di assicurare celerità e speditezza alle operazioni, atteso che nel caso di specie si fa riferimento ad obbligatorie modalità di verifica e controllo delle prestazioni previste da norme di legge e contrattuali e non certo ad attività di direzione e coordinamento che, quelle sì, necessitano di opportuna tempestività di azione. Peraltro, si osserva che in assenza di riscontri documentali, opportunamente tracciati da parte dell'Amministrazione, risulta difficile - in presenza di situazioni problematiche insorgenti in sede esecutiva con riguardo a carenze della prestazione resa dall'O.E. — supportare adeguatamente le contestazioni all'O.E., gestendo proficuamente i rapporti con lo stesso e l'eventuale quadro contenzioso insorgente.

In aggiunta a quanto sopra, occorre evidenziare che l'Amministrazione e l'O.E. esecutore risultano operare in difformità con le previsioni del Capitolato di gara anche in relazione all'attività programmatica degli interventi. Infatti, non solo non è stata fornita prova del rilascio del piano annuale degli interventi, ma si continua a sostenere che la programmazione avviene con cadenza settimanale, senza riferirsi in alcun modo al capitolato d'appalto. Il C.S.A. prevede, infatti, la predisposizione di un piano degli interventi su base annuale da fornire prima dell'avvio del servizio, opportunamente dettagliato e distinto nei singoli piani tematici, che deve *“essere necessariamente abbinato”* ad un cronoprogramma mensile *“composto da sezioni diversificate (verde verticale, verde orizzontale, classe di verde “verde nel traffico” “verde e spazio urbano” “verde territoriale”, manutenzione ordinaria e straordinaria) [...] con riferimenti ai codici aerea e ai codici alberi qualora sia intervento operato sul piano arboreo e riportare in chiaro la squadra di lavoro assegnataria dell'intervento”*. Ove ritenuto, l'Amministrazione può naturalmente anche procedere con una programmazione di dettaglio settimanale, ma tale pianificazione dovrebbe rispettare la più generale programmazione mensile/annuale prevista contrattualmente, non potendosi intendere sostitutiva della stessa. L'Amministrazione comunale non ha, dunque, comprovato di agire sulla base dei documenti programmatici previsti dalla *lex specialis* e l'unico documento trasmesso, avente fine di programmazione, consistente nel *“programma lavori autunno-inverno 2024/2025”*, non riproduce, per contenuti ed articolazione, né il piano annuale degli interventi, né il cronoprogramma, risultando generico e non conforme alle specifiche richieste del Capitolato.

A fronte di quanto sopra, non risulta, quindi, comprovato che l'azione posta in essere dall'Amministrazione sia stata volta ad un'efficiente ed efficace azione di controllo, secondo le disposizioni normative di riferimento, né che effettivamente siano state effettuate verifiche quantitative e qualitative in relazione alle specifiche obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle specificamente fatte oggetto delle offerte migliorative da parte dell'impresa. Quanto sopra premesso e considerato, l'esame della documentazione in atti consente di rilevare un carente approccio dell'Amministrazione comunale in relazione ai controlli ed alle verifiche eseguite sull'operato dell'impresa affidataria del servizio, che non appaiono nel loro complesso coerenti con le previsioni della *lex specialis* e con quanto previsto dalle norme di riferimento e dalle buone prassi.



In relazione all'affidamento disposto dall'Amministrazione in somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del d. lgs. 36/2023, per il servizio di potatura e rimozione delle alberature, si deve osservare che, per quanto possibile dedurre dalla documentazione prodotta, l'affidamento risulterebbe effettivamente ordinato al ricorrere del presupposto legittimante la situazione emergenziale. Tuttavia, dalla documentazione in atti sembrerebbe rilevarsi che gli interventi per cui è stato deciso l'affidamento in somma urgenza al medesimo O.E. affidatario del servizio di manutenzione del verde, fossero già previsti, per tipologia, all'interno del capitolato tecnico del richiamato servizio di manutenzione, tra i diversi servizi di pronto intervento (art. 18) ristorati a canone. Infatti, nel verbale di somma urgenza si legge che gli interventi computati nei 42.000,00 euro dell'affidamento, sono quelli necessari “[...] per l'abbattimento e rimozione delle alberature ritenute a rischio di caduta, le potature e la rimozione del materiale legnoso presente”, risultando in tal senso disposti in capo all'O.E. “gli interventi sulle alberature, comprendenti potature, abbattimenti e rimozione del materiale legnoso”; invece, l'art. 18 del richiamato C.S.A. relativo al servizio di manutenzione del verde specifica, similmente, che “Rientrano nel canone periodico le seguenti attività: l'abbattimento degli alberi a rischio imminente di caduta; Il taglio dei rami parzialmente spezzati o comunque a rischio imminente di caduta; la rimozione di alberi o rami caduti su area pubblica”.

Il R.U.P. al riguardo si è limitato a riferire, senza fornire alcuna evidenza documentale, che nella procedura di somma urgenza “è stata considerata prioritaria la tutela della pubblica e privata incolumità e gli interventi sono consistiti, con l'ausilio di squadre aggiuntive, nella rimozione delle alberature cadute e nell'abbattimento delle alberature ritenute pericolose da parte dell'agronomo, senza inserire in perizia alcun altro tipo di intervento oggetto del contratto principale”. Tuttavia, in relazione a tale generica asserzione, non appare confermabile, in esito all'esame dei documenti prodotti, che l'affidamento in somma urgenza preveda prestazioni essenzialmente diverse da quelle tipologicamente già ricomprese all'interno del servizio di manutenzione del verde comunale già in essere, venendo in rilievo, quantomeno, margini di approssimazione ed ambiguità nell'approntamento e nella gestione dell'affidamento in somma urgenza che sembrerebbe sostanzialmente sovrapporsi all'appalto di manutenzione del verde suddetto, prevedendo di fatto talune medesime prestazioni (abbattimenti, potature e rimozione di materiale legnoso). Oltre a ciò, devesi peraltro rilevare che, anche ove fossero state utilizzate più squadre operative da parte dell'O.E. affidatario per lo svolgimento di tali prestazioni - fatto comunque non documentato dalla S.A. - il “capitolato speciale descrittivo prestazionale”, riferito al servizio di manutenzione del verde, non indica un preciso numero di squadre previste per l'attività di pronto intervento. Non si può sottacere, inoltre, a tal proposito, che nella “relazione tecnica migliorativa”, allegata all'offerta tecnica presentata dall'O.E. in sede di gara, è riportato che l'impresa “garantirà fino a n. 3 Squadre Operative, composte da operai specializzati fino a n. 5 risorse, dedicate al Servizio di Pronto Intervento ed Emergenze, dislocate strategicamente sul territorio del Centro di Manutenzione per poter intervenire in tempi rapidi”, con indicazione delle competenze e dei mezzi previsti per ciascuna squadra tipo. Inoltre, ancora, seppur in termini più generali, nella medesima relazione è indicato che “Per quanto riguarda le squadre operative da destinare al presente appalto, si è previsto l'impiego di più squadre dedicate in modo esclusivo, migliorative rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale, per l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde [...]. Nel complesso, la scrivente impresa garantirà fino a n° 13 Squadre Operative attive in contemporanea, per l'esecuzione dei servizi/lavori previsti nel Capitolato di Appalto”. A fronte di ciò, non si ha alcuna evidenza del motivo per cui si sia reso necessario intervenire con il sopra richiamato affidamento in S.U., tenuto conto del già attivato appalto di servizi manutentivi del verde, peraltro non avendo avuto cura di ben esplicitare e delineare la prestazione da richiedere all'O.E. che, per quanto in atti, in assenza di chiarimenti da parte dell'Amministrazione, pare in larga misura sovrapporsi e confondersi con quella riferita all'appalto principale.

Il venire in rilievo di tutte le suddette circostanze fattuali sostanzia, in capo all'Amministrazione comunale ed ai soggetti responsabili, il mancato rispetto degli articoli 101, 102 e 111 del d. lgs. 50/2016, in relazione ai controlli da svolgersi durante la fase esecutiva del contratto, nonché dell'art. 31 dello stesso Codice dei contratti in relazione, in



particolare, al ruolo e alle funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti di servizi, nonché ai principi generali di cui all'art. 30 del medesimo testo normativo.

In particolare, si devono constatare le mancanze del R.U.P. che, con una scrupolosa attuazione della disciplina normativa di riferimento, avrebbe invero dovuto rendersi conto della carente azione di controllo svolta in sede esecutiva. Si deve evidenziare, a tal proposito, che l'art. 17 comma 3 del richiamato D.M. 49/2018 prevede che *“Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo”* e che la mancata produzione degli stessi nel corso dell'esecuzione contrattuale da parte del D.E.C. avrebbe dovuto richiamare l'attenzione del R.U.P. medesimo, determinando l'attivazione delle conseguenti iniziative di competenza.

In aggiunta a quanto sopra rilevato, non può non rilevarsi che il mancato efficace controllo da parte dell'Amministrazione delle prestazioni rese dall'appaltatore lascia presumere anche apprezzabili criticità correlabili all'erogazione del corrispettivo contrattuale nei confronti dell'O.E., che non parrebbe, per quanto detto, avvenuta nel pieno rispetto delle previsioni di cui all'art. 39 del C.S.A., nonché dell'art. 26 del richiamato Decreto Ministeriale, disciplinante il controllo amministrativo-contabile. Infatti, il Capitolato d'appalto suddetto indica che la quantificazione dei corrispettivi debba avvenire *“previa verifica della regolarità di tutte le prestazioni comunque svolte o concluse nel trimestre precedente”*, mentre il richiamato art. 26 dello stesso prevede che *“al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali”*, precisando al contempo che *“Tale accertamento è comunicato al R.U.P.”*.

In base alle risultanze istruttorie e per quanto innanzi considerato, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 3 marzo 2025

DELIBERA

- l'attività di vigilanza effettuata ha messo in luce approssimazioni e carenze nell'attività di coordinamento, direzione e controllo nella fase di esecuzione del contratto, da parte del Responsabile del procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto, i quali non risultano aver adeguatamente assolto le funzioni normativamente attribuite dagli artt. 31, 101 e 102 del d. lgs. 50/2016, nonché apprezzabili carenze relative alla predisposizione della documentazione afferente ai controlli amministrativo/contabili previsti dalla *lex specialis* e dagli artt. 18 e 26 del D.M. n. 49/2018;
- si rilevano notevoli margini di approssimazione e mancanze nell'approntamento e nella gestione dell'affidamento in somma urgenza disposto dall'Amministrazione comunale con verbale del 22.11.2023, deponendo ciò per una carente attività programmatica e progettuale dei servizi da parte dell'Amministrazione che ha, peraltro, determinato sostanziali sovrapposizioni delle prestazioni contrattuali rese dallo stesso appaltatore con riferimento ai due distinti contratti di cui si è trattato, nel mancato rispetto delle norme specifiche di riferimento e dei principi generali enunciati dall'art. 30 del d. lgs. 50/2016.
- dà mandato al competente Ufficio di trasmettere la presente delibera al Comune di (...) e, in particolare, al R.U.P., al D.E.C. e al R.P.C.T. della stessa Amministrazione per le diverse valutazioni di competenza e l'assunzione dei necessari possibili correttivi, alla luce delle criticità/irregolarità su riscontrate, con richiesta di notificare l'Autorità al riguardo nel termine di 30 giorni.



Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 10 marzo 2025

Il Segretario

Laura Mascali

Firmato digitalmente